



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

COMMISSIONE PER L'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DICA 0005282 P-4.8.1.8.3

del 23/02/2024



51073071

RIENZI Carlo

PEC: carlorienzi@ordineavvocatiroma.org

Decisione 16/02/2024 n. 96

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

PEC: protocollo.csm@giustiziacert.it

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

PEC: dgrosib.dg@pec.mise.gov.it

Decisione 16/02/2024 n. 96

**Ricorrente:** Carlo Rienzi

contro

**Amministrazioni resistenti:** Consiglio Superiore della Magistratura; Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Ministero dello Sviluppo Economico)

FATTO

L'avv. Rienzi, sottoposto ad indagini per il reato di cui all'articolo 368 c.p., calunnia, nei confronti della dottoressa Antonia Giammaria, con istanza di accesso del 13 ottobre 2023 chiedeva al Csm, al Ministero della Giustizia ed al Ministero delle Imprese e del Made in Italy l'ostensione di tutti gli atti prodromici all'emissione del Decreto Ministeriale con il quale è stato decretato il collocamento fuori dal ruolo organico della magistratura della dottoressa Antonia Giammaria, per essere destinata a ricoprire l'incarico di Vice Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero dello Sviluppo Economico, documenti richiesti specificamente e per elenco puntato.

Il Ministero della Giustizia ed al Ministero delle Imprese provvedevano alla trasmissione di tutta la documentazione richiesta ad eccezione di quella contenente gli atti e/o i documenti relativi al consenso prestato dalla dottoressa Antonia Giammaria a ricoprire l'incarico di Vice Capo dell'Ufficio Legislativo del MISE, di cui al punto tre dell'istanza.



# *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*

Avverso tale diniego parziale di accesso, nonché avverso il silenzio serbato dal CSM, l'avv. Rienzi ha adito nei termini la Commissione affinché riesaminasse il caso e adottasse le conseguenti determinazioni

È pervenuta memoria del CSM nella quale si eccepisce la carenza di interesse dell'istante ad accedere alla documentazione richiesta e non ancora ostesa perché, in relazione al suo contenuto, non appare necessaria alla difesa dell'istante nel giudizio in cui è coinvolto.

## DIRITTO

La Commissione osserva che il ricorso appare fondato e quindi meritevole di essere accolto.

L'istante ha puntualmente indicato l'interesse sotteso alla richiesta avanzata nonché il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e l'interesse che con essa intende tutelare. Si tratta peraltro di un interesse difensivo propriamente detto - ex art. 24, comma 7 della Legge 241/'90 - considerata la pendenza di un giudizio penale che coinvolge l'istante. La documentazione non ostesa appare in astratto inerire all'oggetto del giudizio e funzionale alla difesa del richiedente nell'ambito dello stesso, non diversamente dalla rimanente documentazione richiesta che è stata invece ostesa al medesimo.

## PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita le amministrazioni resistenti a riesaminare l'istanza d'accesso nei sensi di cui in motivazione.

Roma, 16 febbraio 2024

p. IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE